

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Società cancellata dal registro delle imprese, ricorso per la dichiarazione di fallimento, notifica a mezzo PEC**

*In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento ben può essere notificato, ai sensi della L.Fall. art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ove quell'indirizzo non sia stato disattivato.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.5.2017, n. 13123**

*...omissis...*

Rilevato in fatto che:

la corte d'appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla xxxxxxr.l. in liquidazione nei riguardi della sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo infondata l'unica doglianza, in quella sede prospettata, circa l'omessa notifica del decreto di convocazione al liquidatore;

ha osservato che la convocazione era stata fatta tramite PEC all'indirizzo telematico a suo tempo indicato al registro delle imprese e mai disattivato; la società propone ricorso per cassazione deducendo, col primo motivo, la falsa applicazione della L.Fall. art. 15, alle società estinte, nella parte prevedente la notifica a mezzo PEC e, col secondo motivo, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul profilo afferente.

Considerato in diritto che:

il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 - bis c.p.c., n. 1, avendo questa Corte già affermato che, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento ben può essere notificato, ai sensi della L.Fall. art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese (v. Cass. n. 17946-16; Cass. n. 17767-16), ove quell'indirizzo non sia stato - come nella specie risulta non esser stato - disattivato; il ricorso non offre argomenti idonei a rivisitare il citato indirizzo;

il secondo motivo è inammissibile perchè attinente a questione giuridica, notoriamente insuscettibile di essere oggetto di censura motivazionale;

la questione di costituzionalità, prospettata in ipotesi, è manifestamente infondata alla luce di quanto già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146 del 2016; il ricorso va definito con pronuncia di inammissibilità;

pqm

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.